



DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO OLBIA
Via Vignola , 54 07026 Olbia - SS -
Tel. 0789 51.602 – e-mail: ssee05200q@istruzione.it
Codice Fiscale: 91003170908

Prot. n. 9761

Olbia 10.07.2018

Ai Genitori degli Alunni
degli **Alunni frequentanti e ammessi**
alla frequenza della Scuola del IV Circolo
di Olbia

Al sito web

Oggetto: Oggetto: adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative.
Nuove indicazioni operative per l'anno scolastico - calendario annuale 2018/2019.

Gentilissimi Genitori,

In applicazione della C.M. n. 2405 del 6.07.2018, recante pari oggetto e che si allega alla presente, si comunica che, per le Regioni e Province autonome presso le quali non è stata istituita un'anagrafe vaccinale, quale la regione Sardegna, le indicazioni operative per l'anno scolastico 2018/19 sono le seguenti:

1. “Per il solo anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ai sensi del penultimo periodo del comma 1 dell' articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l'iscrizione, fatte salve le verifiche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle predette dichiarazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.
Si precisa che l'indicazione del paragrafo precedente non trova applicazione quando sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, su cui si rinvia al punto l, letto b) e c), della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2017.
2. Quando invece la procedura d'iscrizione all'anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d'ufficio, come la riconferma nella Scuola dell' Infanzia e il passaggio da una classe all' altra della Scuola Primaria, il minorenni è ammesso alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sulla base della documentazione già presentata nel corso dell'anno scolastico-calendario annuale 2017/2018, a meno che il minorenni non debba essere sottoposto ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo, secondo le indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo alla propria coorte di nascita; in quest'ultimo caso i genitori/tutori/affidatari, salvo che non sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto- legge n. 73 del 2017, per le quali si rinvia al punto l, letto b) e c), della menzionata circolare dello settembre 2017, hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.
3. Per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, nell'ipotesi d'iscrizione ai servizi educativi per l'infan-

zia e alle scuole dell'infanzia dopo il 10 luglio 2018, il minorenni avrà accesso ai servizi' presentando la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P .R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.

Anche in tale ipotesi, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, con le modalità di cui al punto l, letto b) e c), della menzionata circolare del 10 settembre 2017.

OMISSIS

In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 10 settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall'iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte.”

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro
Firmato Digitalmente ai sensi
del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.